

IMPOSTA DI SOGGIORNO – INFORMATIVA

Con delibera C. C. 41 del 6 dicembre 2017 è stata istituita l'imposta di soggiorno e approvato il relativo regolamento, da ultimo modificato con deliberazione C.C. n. 3 del 29 aprile 2025.

Le tariffe da applicare sono state adottate con deliberazione G.C. 121 del 20/11/2024 e confermate, per l'anno 2026, con deliberazione di G.C. 106 del 29/10/2025.

L'imposta è applicata dal 1° aprile al 31 ottobre.

Chi è soggetto all'imposta e quanto deve pagare

L'imposta è dovuta da chiunque pernotti in una delle tipologie di offerta turistica ricettiva che hanno sede nel territorio comunale, come individuate e definite dalla legge Regione Liguria n.1 del 06/02/2024 e ss.mm.ii., anche se gestite in forma non imprenditoriale.

L'imposta è determinata per persona e per numero di pernottamenti, fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi nella medesima struttura ricettiva o appartamento ammobiliato ad uso turistico (se i pernottamenti consecutivi sono più di 5, dal 6° in avanti non è dovuta l'imposta di soggiorno; se la consecutività si interrompe, il conteggio ricomincia per i successivi pernottamenti).

Sono state adottate le seguenti tariffe, graduate in relazione alla tipologia e alla classificazione delle strutture turistico ricettive da un minimo di € 0,70 ad un massimo di € 2,00 per pernottamento imponibile, come segue:

Strutture ricettive alberghiere: alberghi e residenze turistico-alberghiere (RTA)

Classificazione Tariffa €/gg a persona

- 1 stella € 0,70
- 2 stelle € 1,00
- 3 stelle € 1,50
- 4 stelle e maggiori € 2,00

Strutture ricettive all'aperto: campeggi, parchi per vacanze, villaggi turistici, aree di sosta, mini aree di sosta

Tariffa €/gg a persona

€ 0,70 Forfettario € 25,00

Altre strutture ricettive

Tipologia Tariffa €/gg a persona

Affittacamere, agriturismo,
bed & breakfast, case appartamenti per vacanze
€ 1,50
Ostelli € 0,70

Altre tipologie di alloggio turistico

Appartamenti ammobiliati ad uso
turistico. AAUT
€ 1,50

Le esenzioni

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a. gli iscritti all'Anagrafe dei residenti del Comune di Loano;
- b. i minori che nel giorno di inizio del soggiorno non abbiano ancora compiuto i dodici anni di età;
- c. i lavoratori della struttura ricettiva con rapporto contrattuale o di studio non residenti nel Comune;
- d. i volontari che offrono il proprio servizio in città in occasione di emergenze ambientali;
- e. le persone ospitate nelle strutture ricettive su disposizione dell'Autorità pubblica a causa di particolari situazioni di emergenza;
- f. i soggetti che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie site nel territorio comunale o della provincia di Savona;
- g. i soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale o della provincia di Savona, in ragione di un accompagnatore per paziente;
- h. entrambi i genitori accompagnatori dei soggetti di cui alla lettera f) e dei degenti di cui alla lettera g), qualora il paziente sia minore degli anni 18;
- i. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. Ai fini della presente esenzione, per gruppo organizzato si intende il gruppo composto da almeno 20 persone con viaggio organizzato mediante pacchetto turistico predisposto da organizzatore professionale con unica prenotazione e che alloggia nella medesima struttura ricettiva, salvo circostanze eccezionali che giustificano il ricorso a diverse strutture;
- j. i portatori di handicap e le persone non autosufficienti, le cui predette condizioni risultino certificate ai sensi della vigente normativa regionale e/o nazionale del paese di provenienza ed un loro accompagnatore;
- k. il personale appartenente alla polizia di Stato e locale, alle altre forze armate, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
- l) i soggetti che realizzano manifestazioni e/o eventi organizzati dal Comune, ospitati gratuitamente in una struttura ricettiva e/o appartamento ammobiliato ad uso turistico per volontà del gestore dell'offerta ricettiva.

ATTENZIONE Le esenzioni di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i), j.), k) del comma 1 sono subordinate alla presentazione al gestore dell'offerta turistica ricettiva di apposita autodichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445.

L'esenzione di cui alla lettera l) del comma 1 è subordinata alla presentazione, da parte del gestore dell'offerta turistica ricettiva, di apposita autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445.

Le riduzioni

L'imposta è ridotta del 30% per gruppi sportivi e/o scolastici di età compresa tra i 12 ed i 18 anni. La riduzione è estesa agli insegnanti accompagnatori;

L'imposta è ridotta del 30%, con l'esclusione dei mesi di luglio ed agosto, per gli anziani di età non inferiore, nel giorno d'inizio del soggiorno, a 65 anni facenti parte di gruppi, di non meno di 20 persone, organizzati da enti pubblici, organizzazioni sindacali riconosciute, agenzie di viaggio, tour operator e altri soggetti comunque autorizzati ai sensi delle vigenti normative in materia nazionali o regionali.

L'imposta è ridotta del 50% per coloro che soggiornano nelle strutture ricettive o negli appartamenti ammobiliati ad uso turistico ex art.29 L.R. 1/2024 a causa di esigenze lavorative nel Comune di Loano, documentate dall'azienda datore di lavoro.

Soggetti responsabili degli obblighi tributari

Il gestore è il soggetto che a qualsiasi titolo gestisce le tipologie di offerta turistica ricettiva ed è il responsabile:

- del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi;
- della presentazione della dichiarazione;
- degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale;

I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della tipologia di offerta turistica ricettiva, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, comma 5ter del D.L. 50/2017 convertito nella Legge n. 96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, comma 5bis del citato D.L. 50/2017 convertito nella Legge n. 96 del 2017.

Obblighi tributari

Obbligo di informazione

I soggetti responsabili degli obblighi tributari devono fornire alla propria clientela, anche utilizzando la modulistica e i supporti formativi multilingua forniti dal Comune adeguata comunicazione dell'applicazione, dell'entità, delle esenzioni e delle agevolazioni dell'imposta.

ATTENZIONE La violazione all'obbligo di informazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro.

Obbligo di riscossione e versamento

I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono tenuti a riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza. L'imposta si intende assolta al momento del pagamento della ricevuta/fattura fiscale.

Il versamento dell'imposta a favore del Comune di Loano, da parte dei soggetti responsabili degli obblighi tributari, deve essere effettuato alle seguenti scadenze: **16 luglio** per il trimestre aprile/giugno; entro il **16 settembre** per il bimestre luglio/agosto; **16 novembre** per il bimestre settembre/ottobre.

Il versamento dovrà indicare la seguente causale: "Imposta di soggiorno – trimestre/bimestre _____ dell'anno _____ CITRA e/o CIN _____".

Il versamento dovrà essere eseguito utilizzando una delle seguenti modalità:

- BONIFICO BANCARIO sul conto corrente bancario intestato al Comune acceso presso la Tesoreria comunale, Banca Alpi Marittime Filiale di Loano, IBAN : IT73J0845049430000000831469;

- tramite PagoPA;
- tramite F24
- qualsiasi altra modalità di versamento resa disponibile dal Comune.

ATTENZIONE L'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art.13 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997 n.471 calcolata sull'importo non versato o tardivamente versato.

Ulteriore obbligo

I soggetti responsabili degli obblighi tributari hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

ATTENZIONE La mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 a 500,00 euro.

Obbligo di dichiarazione

- Entro **il 30 giugno** dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, i soggetti responsabili degli obblighi tributari devono presentare:

La dichiarazione cumulativa di cui all'art. 4, comma 1 ter del D. Lgs 23/2011 e dall'art. 4, comma 5 ter, del D.L. 50/2017 integrati dall'art. 180 della L. n. 77/2020 di conversione del D.L. 34/2020, esclusivamente per via telematica secondo le modalità previste dal suddetto art. 180

ATTENZIONE L'omessa o infedele presentazione della dichiarazione, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.